

## VADEMECUM

*per lo svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali per il quadriennio 2025- 2029*

E' noto da tempo il "*Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali*" – **DPR 8/07/2005 n. 169** – che all'articolo 3 reca la disciplina per le elezioni dei Consigli degli Ordini provinciali.

Costituisce elemento di novità, invece, che, in base all'art. 31 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 come convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, è stata prevista per legge la possibilità, per il Consiglio Nazionale, di adottare un regolamento per svolgere con modalità telematiche le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli Ordini, previa approvazione del Ministero della Giustizia.

Adempiendo a tale disposizione, il Consiglio Nazionale ha predisposto un testo di regolamento, che ha ricevuto l'approvazione del Ministro della Giustizia in data 18 febbraio 2021, successivamente integrato con il regolamento pubblicato in GU del 15 dicembre 2024 in materia di voto elettronico e parità di genere per gli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori così come indicato nella delibera n. 1560 del 13 novembre 2024 del CNAPPC. (all. 3, 4, 5, 6 e 7)

Con il presente "**vademecum**" s'intendono quindi fornire alcune indicazioni tratte dalla lettura complessiva del Regolamento elettorale, dai chiarimenti forniti dal Ministero della Giustizia in questi anni, e dal Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche degli Ordini territoriali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori.

Si precisa che il presente vademecum si limita ad evidenziare aspetti oggettivi, **nel rispetto dell'autonomia dell'Ordine e stante la competenza esclusiva di quest'ultimo in materia elettorale**, e rimane salva l'autonomia dell'Ordine di determinarsi come meglio crede, senza entrare nel merito di questioni interpretative che non competono al Consiglio Nazionale, in quanto potrebbero determinare conflitti con il ruolo di magistratura in materia di reclami elettorali che la legge attribuisce, appunto, al Consiglio Nazionale predetto.

\* \* \*

Il rinnovo dei Consigli degli Ordini deve avvenire secondo le modalità e con la composizione previsti dagli articoli 2 e 3 del Regolamento di cui al DPR 8/07/2005 n. 169 (all. 2)

Le elezioni potranno essere svolte, a scelta dell'Ordine con la modalità c.d. "in presenza, o con modalità telematiche, applicando il "*Regolamento recante norme per le elezioni con modalità telematiche e per la tutela di genere degli Ordini territoriali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori*" (all. 6) e le disposizioni applicabili del predetto art. 3.

\* \* \*

### ***Elezioni con modalità c.d. "in presenza"***

L'elezione del Consiglio dell'Ordine deve essere indetta, mediante delibera, dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, corrispondente alla data di proclamazione dei consiglieri eletti (cfr. all. 13)

L'Ordine, nella propria autonomia, deve stabilire tutti gli aspetti procedurali connessi allo svolgimento delle operazioni di voto (numero e composizione dei seggi, orari di apertura dei

seggi, modalità di eventuali avvisi per mancato raggiungimento del quorum, ecc.), con la condizione che vengano rispettate le scadenze temporali delle votazioni fissate dalla legge e dal regolamento, e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia con nota prot. DAG 13/12/2012.0164362.U. (all. 1)

Al fine di garantire la massima trasparenza e parità di trattamento è auspicabile che, dopo la scadenza per la loro presentazione, tutte le candidature siano pubblicate sul sito internet dell'Ordine. Tale elenco deve comunque essere esposto durante tutte le operazioni di voto presso i seggi e all'Ordine.

La prima votazione dovrà tenersi il 15° giorno feriale successivo all'indizione delle elezioni. Per gli Ordini con più di tremila iscritti il seggio elettorale dovrà essere aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; qualora non sia stato raggiunto il quorum, in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; qualora non sia stato raggiunto il quorum, in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi (comma 14 dell'art.3 del Regolamento elettorale).

I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 del Regolamento sono ridotti alla metà negli Ordini con meno di tremila iscritti.

Il seggio dovrà rimanere chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiarerà chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procederà allo scrutinio.

Ciascuna votazione, ove non si dovesse raggiungere il quorum (esclusa ovviamente la terza votazione), non concorre a formare il quorum della votazione successiva. Difatti il Regolamento (art. 3, comma 13) prevede che il presidente di seggio debba verbalizzare il mancato raggiungimento del quorum e che le schede votate vadano archiviate senza scrutinarle.

L'Ordine comunica il mancato raggiungimento del quorum con i mezzi che riterrà più opportuni (ad esempio, il sito internet, la bacheca dell'Ordine, ecc.).

E' possibile votare un numero di candidati inferiore a quello del numero dei consiglieri da eleggere.

Il Regolamento prevede che, qualora la scheda compilata dall'elettore contenga un numero di nominativi maggiore di quello dei consiglieri da eleggere, si debbano prendere in considerazione solo quelli che rientrano nel numero dei posti disponibili (vedi art. 2, comma 3, e art. 3, comma 11 del Regolamento).

Il Regolamento, inoltre, dispone che ogni elettore, a qualunque sezione dell'albo appartenga, può esprimere il proprio voto per eleggere sia i candidati della sezione A sia quelli della sezione B.

Gli elettori non possono esprimere preferenze per candidati di un medesimo genere in numero superiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 5 del "Regolamento recante norme sulle elezioni con modalità telematiche dei Consigli degli Ordini territoriali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e norme per la tutela di genere, adottato nella seduta del 13 novembre 2024 ed approvato dal Ministro della Giustizia in data 24 ottobre 2024. Le preferenze eccedenti il limite di cui al periodo che precede non sono ritenute valide secondo l'ordine di posizione della preferenza a partire dall'alto della scheda: si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero massimo di preferenze che si possono esprimere.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Regolamento elettorale, è possibile, a discrezione dell'Ordine, istituire più seggi elettorali oltre a quello centrale. L'istituzione di

più seggi dovrà essere motivata nella delibera di indizione delle votazioni; detti seggi dovranno essere istituiti presso strutture pubbliche. Se sono istituiti più seggi elettorali, dovranno essere nominati più presidenti di seggio, vicepresidenti, segretari e scrutatori di seggio.

Al termine delle votazioni presso i seggi periferici le urne, debitamente sigillate, sono trasmesse al seggio centrale per le operazioni di scrutinio.

Il presidente, il vice presidente, il segretario e almeno due scrutatori per ogni seggio devono essere individuati dal Consiglio tra gli iscritti all'albo. I rinunciatari dovranno fornire all'Ordine motivazione del diniego.

Riguardo le operazioni di voto la scheda elettorale sarà unica e dovrà riportare un numero di righe pari al numero dei consiglieri da eleggere (art. 3, comma 11, del Regolamento), rispettando le proporzioni indicate nell'allegato 1 del D.P.R. 169/2005,

È escluso il voto per corrispondenza.

Si ricorda che ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali; nell'ipotesi di mancato raggiungimento del quorum in prima votazione si prosegue il giorno successivo con la seconda votazione e, in mancanza ancora del quorum, con la terza e ultima votazione, dove l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti.

Le candidature devono essere indicate al Consiglio dell'Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. La domanda di candidatura dovrà contenere nome, cognome e data di nascita del candidato ed eventuale soprannome con il quale il candidato è comunemente conosciuto, data di iscrizione all'albo, sezione e numero; dovrà inoltre essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, appositamente indicato con delibera dell'Ordine, ovvero "sottoscritta e presentata unitamente a copia non autenticata di un documento di identità" (art.38 del DPR n.445/2000).

In alternativa, la domanda di candidatura potrà essere presentata anche a mezzo PEC, conformemente al disposto dell'art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

L'Ordine dovrà pubblicare sul proprio sito Internet istituzionale il facsimile di domanda di candidatura, al fine di metterla a disposizione di tutti gli iscritti.

Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B, è eleggibile qualunque iscritto alla sezione B; identica possibilità è applicabile anche agli iscritti della sezione A dell'albo.

Ove non vi siano iscritti alla sezione B, invece, il Regolamento prevede che tutti i Consiglieri siano eletti tra gli iscritti alla sezione A.

Contestualmente alla delibera di indizione delle elezioni, il Consiglio dell'Ordine stabilisce il contenuto dell'avviso di convocazione da trasmettere agli iscritti almeno dieci giorni prima della data di inizio della prima votazione. Detto avviso è inviato a mezzo posta elettronica certificata, o, in via residuale ed alternativa, per posta prioritaria, qualora il numero degli iscritti superi i cinquecento, tramite pubblicazione su un quotidiano locale per due volte consecutive.

La prova dell'effettivo invio dell'avviso di convocazione, il cui onere spetta all'Ordine, può essere ad esempio la ricevuta della PEC ( o la ricevuta cumulativa delle poste. Si precisa che in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, sono esclusi dal diritto di voto coloro che sono sospesi dall'esercizio della professione, a cui non deve essere spedito l'avviso di convocazione; ne consegue che i soggetti sospesi non devono essere individuati né nell'elettorato attivo né in quello passivo.

Occorre rammentare al riguardo che, successivamente all'introduzione normativa dell'art. 37 del DL 76/2020, sussiste per tutti gli iscritti all'Albo l'obbligo del domicilio digitale, e cioè un indirizzo di posta elettronica certificata, e che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte dell'Ordine di appartenenza, ed, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, l'Ordine commina la sanzione della sospensione dall'albo fino alla comunicazione dello stesso domicilio digitale. Ne deriva che, qualora l'Ordine abbia ottemperato a tale adempimento, l'invio dell'avviso di convocazione agli iscritti solo a mezzo posta elettronica certificata sarà il mezzo di trasmissione appropriato.

Appare opportuno segnalare che eventuali domande di iscrizione debbano essere evase prima dell'indizione delle elezioni.

Si rammenta, infine, che tutti i Consigli degli Ordini sono tenuti a inviare tempestivamente, (e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata per la 1<sup>a</sup> votazione) al Consiglio Nazionale il proprio avviso di convocazione delle elezioni per la sua pubblicazione nel sito istituzionale del C.N.A.P.P.C. (art. 3, comma 3, del Regolamento) all'indirizzo [direzione.cnappc@archiworldpec.it](mailto:direzione.cnappc@archiworldpec.it)

\* \* \*

### ***Elezioni con modalità telematiche***

L'elezione del Consiglio dell'Ordine deve essere indetta, mediante delibera, dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, corrispondente alla data di proclamazione dei consiglieri eletti, che dovrà contenere i riferimenti adeguati al "*Regolamento recante norme sulle elezioni con modalità telematiche dei Consigli degli Ordini territoriali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e norme per la tutela di genere*" (cfr. all. 6 e 7)

L'Ordine, nella propria autonomia, deve stabilire tutti gli aspetti procedurali connessi allo svolgimento delle operazioni di voto (orari di apertura dei seggi, modalità di eventuali avvisi per mancato raggiungimento del quorum, ecc.), con la condizione che vengano rispettate le scadenze temporali delle votazioni fissate dalla legge e dal regolamento, e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia con nota prot. DAG 13/12/2012.0164362.U. (all. 1)

Al fine di garantire la massima trasparenza e parità di trattamento, dopo la scadenza per la loro presentazione, tutte le candidature sono pubblicate sul sito internet dell'Ordine.

La prima votazione dovrà tenersi il 15° giorno feriale successivo all'indizione delle elezioni. Il presidente e il segretario devono essere individuati dal Consiglio tra gli iscritti all'albo. I rinunciatari dovranno fornire all'Ordine motivazione del diniego. Il referente e responsabile tecnico della gestione della piattaforma per la elezione telematica verrà individuato dall'operatore economico che gestisce la piattaforma di voto.

Il seggio verrà attivato telematicamente, in base a quanto descritto nel "*Regolamento recante norme per le elezioni con modalità telematiche e per la tutela di genere degli Ordini territoriali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori*". (all. 6 e 7)

Per gli Ordini con più di tremila iscritti il seggio elettorale telematico dovrà essere aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; qualora non sia stato raggiunto il quorum, in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; qualora non sia stato raggiunto il quorum, in

terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi (comma 14 dell'art.3 del Regolamento elettorale).

I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 del DPR 169/2005 sono ridotti alla metà negli Ordini con meno di tremila iscritti.

Il seggio telematico dovrà rimanere chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00.

Ciascuna votazione, ove non si dovesse raggiungere il quorum (esclusa ovviamente la terza votazione), non concorre a formare il quorum della votazione successiva. Il Regolamento sul voto elettronico prevede che al termine di ciascuna giornata di voto telematico e di ciascuna tornata di voto, il sistema di voto provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno, rendendo disponibile al segretario del seggio elettorale apposito report per la verbalizzazione recante esclusivamente i dati necessari alla verifica del raggiungimento del quorum (art. 3 comma 7).

L'Ordine comunica il mancato raggiungimento del quorum con i mezzi che riterrà più opportuni (ad esempio, il sito internet, invio di PEC a tutti gli iscritti, ecc.).

Al termine delle operazioni di voto telematiche e dichiaratane la conclusione, il presidente del seggio elettorale procede allo scrutinio delle schede con la collaborazione del segretario del seggio elettorale e del referente tecnico.

L'avvio degli scrutini avviene con la decodificazione dei dati criptati da parte dal presidente di seggio al termine delle votazioni mediante apposita chiave di decriptazione consegnata dal referente tecnico designato, come descritto nel Regolamento citato.

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio in attuazione del presente regolamento viene redatto, a cura del segretario del seggio elettorale, il verbale sulla base dei documenti di scrutinio generati dalla piattaforma: i risultati dello scrutinio, il registro elettorale, l'urna elettronica

Tale verbale viene sottoscritto dal presidente di quest'ultimo e dal segretario stesso.

E' possibile votare un numero di candidati inferiore a quello del numero dei consiglieri da eleggere.

Il DPR 169/2005 prevede che, qualora vengano apposti un numero di nominativi maggiore di quello dei consiglieri da eleggere, si debbano prendere in considerazione solo quelli che rientrano nel numero dei posti disponibili (vedi art. 2, comma 3, e art. 3, comma 11).

Il DPR 169/2005, inoltre, dispone che ogni elettore, a qualunque sezione dell'albo appartenga, può esprimere il proprio voto per eleggere sia i candidati della sezione A sia quelli della sezione B.

Gli elettori non possono esprimere preferenze per candidati di un medesimo genere in numero superiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 5 del "Regolamento recante norme sulle elezioni con modalità telematiche dei Consigli degli Ordini territoriali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e norme per la tutela di genere", adottato nella seduta del 13 novembre 2024 ed approvato dal Ministro della Giustizia in data 24 ottobre 2024. Le preferenze eccedenti il limite di cui al periodo che precede non sono ritenute valide secondo l'ordine di posizione della preferenza a partire dall'alto della scheda elettronica che non consentirà di apporre ulteriori nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero massimo di preferenze che si possono esprimere.

Le candidature devono essere indicate al Consiglio dell'Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. La domanda di candidatura dovrà contenere nome, cognome e data di nascita del candidato ed eventuale soprannome con il quale il candidato è comunemente conosciuto, data di iscrizione all'albo, sezione e numero; dovrà inoltre essere

sottoscritta in presenza del dipendente addetto, appositamente indicato con delibera dell'Ordine, ovvero "sottoscritta e presentata unitamente a copia non autenticata di un documento di identità"(art.38 del DPR n.445/2000).

In alternativa, la domanda di candidatura potrà essere presentata anche a mezzo PEC, conformemente al disposto dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

L'Ordine dovrà pubblicare sul proprio sito Internet istituzionale il facsimile di domanda di candidatura, al fine di metterla a disposizione di tutti gli iscritti.

Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B, è eleggibile qualunque iscritto alla sezione B; identica possibilità è applicabile anche agli iscritti della sezione A dell'albo.

Ove non vi siano iscritti alla sezione B, invece, il DPR 169/2005 prevede che tutti i Consiglieri siano eletti tra gli iscritti alla sezione A.

Contestualmente alla delibera di indizione delle elezioni, il Consiglio dell'Ordine stabilisce il contenuto dell'avviso di convocazione da trasmettere agli iscritti almeno dieci giorni prima della data di inizio della prima votazione. Detto avviso è inviato a mezzo posta elettronica certificata, o, qualora il numero degli iscritti superi i cinquecento, tramite pubblicazione su un quotidiano locale per due volte consecutive.

La prova dell'effettivo invio dell'avviso di convocazione, il cui onere spetta all'Ordine, può essere ad esempio la ricevuta della PEC. Si precisa che in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, sono esclusi dal diritto di voto coloro che sono sospesi dall'esercizio della professione, a cui non deve essere spedito l'avviso di convocazione; ne consegue che i soggetti sospesi non devono essere individuati né nell'elettorato attivo né in quello passivo.

Per garantire il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto il votante riceverà un link personale via PEC UNIVOCO e crittografato con il quale accede direttamente in piattaforma per votare. Il sistema nel rispetto dell'art 2, comma 3 lettera D del regolamento, garantisce il doppio livello di sicurezza, attraverso l'autenticazione a due fattori. Con doppio sistema di autenticazione si intende che l'utente riceverà un codice MONOUSO via SMS che verrà usato per la votazione.

Occorre rammentare al riguardo che, successivamente all'introduzione normativa dell'art. 37 del DL 76/2020, sussiste per tutti gli iscritti all'Albo l'obbligo del domicilio digitale, e cioè un indirizzo di posta elettronica certificata, e che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte dell'Ordine di appartenenza, ed, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, l'Ordine commina la sanzione della sospensione dall'albo fino alla comunicazione dello stesso domicilio digitale.

Ne deriva che, poiché sono esclusi dal diritto di voto coloro che sono sospesi dall'esercizio della professione, coloro che non hanno la PEC, essendo già sospesi, non potranno comunque votare.

Appare opportuno segnalare che eventuali domande di iscrizione debbano essere evase prima dell'indizione delle elezioni.

Si rammenta, infine, che tutti i Consigli degli Ordini sono tenuti a inviare tempestivamente, (e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata per la 1^ votazione) al Consiglio Nazionale il proprio avviso di convocazione delle elezioni per la sua pubblicazione nel sito istituzionale del C.N.A.P.P.C. (art. 3, comma 3, del Regolamento) all'indirizzo [direzione.cnappc@archiworldpec.it](mailto:direzione.cnappc@archiworldpec.it)

\* \* \*

Vademecum

- all. 1) nota Ministero della Giustizia prot. DAG 13/12/2012.0164362.U.;
- all. 2) D.P.R. n. 169/2005;
- all. 3) circolare CNAPPC 148/2024;
- all. 4) Elezioni del consiglio nazionale
- all. 5) Nota Ministro
- all. 6) Regolamento recante norme per le elezioni con modalità telematiche e per la tutela di genere”
- all. 7) “Regole applicative ed integrative in materia di candidature, votazioni e valutazione della regolarità delle schede adottate ai sensi del regolamento recante norme sulle elezioni con modalità telematiche dei consigli degli Ordini territoriali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e norme per la tutela di genere”
- all. 8) Chiarimenti al Consiglio Nazionale su parità di genere
- all. 9) Circolare CNAPPC 152/2024
- all. 10 Allegato A – Modello di presentazione di candidatura
- all. 11 Allegato B – Modello di scheda elettorale
- all. 12) adempimenti, tempistica, modalità;
- all. 13) schema di delibera di indizione delle elezioni in presenza;
- all. 14) schema di delibera di indizione delle elezioni con modalità telematiche;
- all. 15) fac-simile comunicazione proclamazione
- all. 16) nota Ministero della Giustizia prot. DAG 28/04/2009.0059383

-